

**IMMOBILI**  
 È sempre meglio dividere la proprietà  
 ▶ pagina 13

**300**  
 Per le operazioni sotto i 300 euro lo spesometro è riepilogativo

**FISCO**  
 Strada obbligata per lo spesometro  
 ▶ pagina 14

**L'INSERTO**  
 Il bonus casa premia il risparmio energetico  
 ▶ pagine 15-18

**PENSIONI**  
 L'Inps detta le regole per il cumulo  
 ▶ pagina 19

LE PROSPETTIVE

## Spesometro semplice con fattura elettronica

di **Benedetto Santacroce**

Lo spesometro gioca la carta delle regole semplificate per uscire dal pantano in cui si trova dalla sua prima apparizione, anche se l'unica semplificazione possibile sarebbe quella di sostituirlo con un obbligo generalizzato di comunicazione periodica di tipo automatico, che assorba tutte le comunicazioni che attualmente assillano il contribuente. Questa scelta che sarebbe sicuramente preferibile a tutti gli aggiustamenti che da anni hanno caratterizzato l'adempimento non sembra più una mera speranza utopica, ma sta piano piano concretizzandosi.

Già l'introduzione a maggio dell'obbligo di emissione della fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione - che impone i fornitori della Pa a inviare tutte le fatture all'agenzia delle Entrate - è stato un chiaro passo avanti verso questa direzione. Ora, con la conversione del decreto del fare (Dl 69/2013) si fa un altro importante passo in avanti. Il provvedimento, infatti, prevede tra l'altro l'eliminazione di una serie di comunicazioni obbligatorie a chi provvede a inviare quotidianamente in via telematica i dati relativi alle fatture Iva emesse e ricevute, nonché ai corrispettivi annotati nell'apposito registro. La previsione, anche se entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 e su base volontaria, potrebbe essere il primo passo concreto per abbandonare definitivamente l'elenco clienti e fornitori dando attuazione implicitamente a quanto veniva previsto dal Dl 223/2006.

Attendendo l'attuazione della riforma ora abbozzata nel decreto «del fare», si può sperare in qualche anticipazione di maggior momento da parte del legislatore e da parte dell'amministrazione finanziaria che proprio qualche settimana fa hanno annunciato l'emanazione di una serie di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Immobil.** Una nota del ministero dello Sviluppo economico sulle modalità dell'attestazione di prestazione energetica

## Doppio binario per l'attestato Ape

Le vecchie regole nazionali valgono nelle regioni prive di disciplina autonoma

di **Angelo Busani**

Alla paralisi della contrattazione immobiliare provocata dalla nuove norme in tema di attestazione energetica (si veda «Il Sole 24 ORE» di ieri) tenta di porre rimedio il ministero dello Sviluppo economico con la nota prot. n. 00416 (dipartimento per l'energia, struttura Dg-Enre) data 7 agosto 2013.

Al fine di fare chiarezza, il ministero, in sostanza, afferma che nulla sarebbe cambiato con l'entrata in vigore della legge 90/2013 di conversione del decreto legge 63/2013, rispetto alla situazione preesistente; in particolare, la nota asserisce che, fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dal Dl 63/2013:

- nelle Regioni "non legiferanti", l'Ape andrebbe redatto con le prescrizioni vigenti ante decreto legge 63/2013;
- nelle "Regioni legiferanti" l'attestazione energetica dovrebbe essere compilata secondo la normativa regionale in vigore.

La nota prot. n. 00416 è l'esatta fotocopia (le espressioni usate sono infatti identiche) della circolare n. 12976 del 25 giugno 2013, emanata dallo Sviluppo economico all'indomani dell'entrata in vigore del Dl 63/2013. Il tema è che mentre la circolare n. 12976

recava contenuti senz'altro condivisibili, la nota n. 00416 propone la medesima soluzione proposta all'indomani del Dl 63/2013 senza puntare l'attenzione sulla principale questione che è posta dall'entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire il cambiamento di rotta che il legislatore ha compiuto in merito al cosiddetto "principio di cedevolezza". Questo principio è dettato dall'articolo 17 del Dlgs 192/2005,

**LE ISTRUZIONI**

Prevalgono le norme «territoriali» quando sono rispettati i parametri della direttiva 2010/13

la legge fondamentale del nostro ordinamento in tema di prestazione energetica degli edifici. Si tratta del principio in base al quale, nelle materie (come quella energetica) che la Costituzione indica come ambito di "legislazione concorrente" (cioè dove la normativa regionale, se emanata, prevale su quella nazionale), al ricorrere di certi presupposti, la legge statale "cede" rispetto alla legge regionale. In altri termini,

la legge statale si deve applicare fino al momento in cui si verifica l'evento per effetto del quale essa "cede" il passo alla legge regionale.

Ebbene, secondo il Dl 63/2013, il principio di cedevolezza recitava che (una volta, beninteso, emanata la occorrente normativa regolamentare):

- la legge statale doveva applicarsi nelle Regioni e Province autonome che non avessero ancora provveduto a emanare proprie norme in recepimento della direttiva 2002/91/Ce;
- l'attestazione energetica diveniva invece di competenza regionale ove la Regione o la Provincia autonoma avesse recepito nella propria legislazione la direttiva 2002/91.

Il fatto ora è invece che, secondo la legge di conversione, ciò che determina la cedevolezza della legge statale rispetto alla legislazione regionale o provinciale è che quest'ultima abbia recepito non più la direttiva 2002/91/Ce, bensì la direttiva 2010/13/UE. Questo recepimento è stato bensì operato in alcuni casi (ad esempio, in Emilia Romagna), ma in altri casi (come pare essere quello della Lombardia) in effetti esiste una normativa regionale (che ha finora disciplina-

to la materia dell'attestazione energetica), ma è una normativa prodotta appunto in esito alla direttiva 2002/91 e non alla direttiva 2010/13.

Allora, se prevale il profilo che la normativa transitoria del Dl 63/2013 si impone anche sul "nuovo" principio di cedevolezza, ci si trova nella situazione indicata nella nota n. 00416 e nella circolare n. 12976 dello Sviluppo economico. Se invece il "nuovo" principio di cedevolezza prevale verso qualsiasi altro ragionamento, si dovrebbe concludere che, dal 4 agosto 2013:

a) la legge statale dovrebbe cedere rispetto alla legge regionale in quelle Regioni che abbiano attuato la direttiva 2010/13; quindi, in queste Regioni, non c'è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva prima del 6 giugno scorso o del 4 agosto scorso;

b) la legge statale dovrebbe invece applicarsi nelle Regioni che non abbiano emanato alcuna legislazione sull'attestazione energetica (che sono la maggior parte) sia nelle Regioni bensì legiferanti, ma non in attuazione della direttiva 2010/13; cioè dal 4 agosto in avanti bisognerà usare l'Ape confezionato così come vuole la legge nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La storia**

**LE TESI IN CAMPO**

**01 | PRINCIPIO DI CEDEVOLEZZA**  
 Il principio di cedevolezza recato dall'articolo 17 del decreto legislativo 192/2005, la legge fondamentale del nostro ordinamento in tema di prestazione energetica degli edifici, impone l'Ape (attestazione di prestazione energetica) disciplinata dalla legge statale sia nelle Regioni non legiferanti che nelle Regioni legiferanti nelle quali non è stata data attuazione alla direttiva 2010/13/UE

**02 | REGOLE DIVERSE IN BASE ALLA REGIONE**  
 Nelle Regioni "non legiferanti", l'Ape andrebbe redatto con le prescrizioni vigenti ante decreto legge 63/2013; mentre in tutte le "Regioni legiferanti" l'attestazione energetica dovrebbe essere compilata secondo la normativa regionale in vigore

**L'ANTICIPAZIONE**



La previsione della nullità del contratto per mancanza dell'Ape - l'attestazione di prestazione energetica - ha effetti concreti sulle compravendite immobiliari: dal 4 agosto scorso i contratti fanno i conti con una disciplina piena di incertezza. Ieri il Sole 24 ORE è tornato sull'argomento, dopo averlo segnalato per primo sabato scorso, esaminando l'intreccio delle leggi regionali e statali e interpellando il Notaario per trovare delle soluzioni. Oggi la risposta del ministero dello Sviluppo Economico

**Dichiarazioni dei redditi.** Pubblicato il decreto dell'Economia sull'addizionale

## Al via i rimborsi dell'Irpef comunale anche se versata più di dieci anni fa

di **Salvina Morina**  
 e **Tomino Morina**

Via libera ai rimborsi dell'addizionale comunale Irpef, anche se riguardano annualità ultradecennali. Con decreto del 26 aprile 2013, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 183 del 6 agosto 2013, sono state infatti fissate le modalità per effettuare i rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le restituzioni saranno fatte senza far valere l'eventuale prescrizione decennale, anche perché l'addizionale comunale è stata istituita nel 1998 ed esistono contribuenti che devono ancora ricevere il rimborso entro oltre dieci anni fa.

A partire dalle dichiarazioni

presentate nel 1999, l'amministrazione finanziaria dovrebbe procedere, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta (articolo 36-bis del Dpr 600/73). Ad esempio, per i contribuenti che nell'Unico 2012 hanno chiesto il rimborso, l'am-

**LA SCADENZA**

Entro il 5 ottobre gli enti locali dovranno inviare alle Entrate le domande già presentate dai contribuenti

ministrazione finanziaria dovrebbe procedere entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni di quest'anno, cioè entro il 1° maggio 2013. Ma questo termine, avendo carattere ordinario, non viene quasi mai rispettato.

Ma soprattutto il decreto 26 aprile 2013 si è reso necessario perché, a decorrere dal 2007, il versamento dell'addizionale viene effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

Il rimborso chiesto in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere fatto dall'agenzia delle Entrate, considerato che gli esiti di liquidazione delle dichiarazioni, da cui si desume l'entità

dei rimborsi da effettuare a titolo di addizionale comunale all'Irpef, sono in suo possesso.

L'articolo 4 del decreto dispone che l'Agenzia trasmette ogni sei mesi per via telematica ai comuni i dati relativi alla liquidazione dei rimborsi la cui erogazione è prevista a partire dal semestre successivo. Le stesse Entrate dovranno anche trasmettere telematicamente ai comuni i dati relativi ai rimborsi erogati.

Il successivo articolo 5 detta gli adempimenti a carico dell'agenzia delle Entrate e dei comuni. Stabilisce che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, cioè entro il 5 ottobre 2013, i comuni trasmettono alle Entrate le istanze già pre-



**LA PAROLA CHIAVE**

**Prescrizione**

L'agenzia delle Entrate procederà con i rimborsi dell'addizionale comunale all'Irpef, già chiesti con dichiarazioni o con istanze, senza fare valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti. Il decreto del ministero dell'Economia riconosce così il rimborso a tutti quei contribuenti che rischiarono di perderlo perché passati ormai più di 10 anni. Insomma, nessun danno per i contribuenti che, magari dopo avere aspettato pazientemente più di 10 anni, rischiarono di essere beffati non vedendosi riconoscere il rimborso caduto in prescrizione per colpa dei ritardi della pubblica amministrazione

sentate ai propri uffici, indicando gli estremi del pagamento nei casi in cui questo sia stato eseguito e dandone comunicazione al contribuente. Entro lo stesso termine del 5 ottobre 2013 l'agenzia delle Entrate trasmette ai comuni i dati delle liquidazioni dei rimborsi in via di erogazione.

È inoltre disposto che in caso di somme erroneamente rimborsate, sarà l'agenzia delle Entrate a procedere al recupero secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 43 del Dpr 602/1973. L'articolo 43 richiama lo stabilisce che l'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVE

Online

INCENTIVI

### Guida al testo del decreto sugli ecobonus

Il decreto legge 63/2013 convertito dalla legge 90, ha prorogato le detrazioni fiscali per i lavori in casa e ne ha ampliato la portata, incrementando la percentuale di spesa detraibile dal reddito. Tra le novità introdotte dal provvedimento c'è la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali anche per mobili ed elettrodomestici destinati all'abitazione oggetto di ristrutturazione. Ulteriori novità riguardano l'attestato di prestazione energetica che sarà necessario in caso di vendita o per i nuovi contratti di affitto. Sul sito del Sole 24 ORE (www.ilssole24ore.com) è disponibile uno speciale che contiene il testo del decreto commentato passo passo dagli esperti. L'e book è gratuito per gli abbonati oppure acquistabile a 5,49 euro.



I temi di oggi

Agenzia delle Entrate	14
Agevolazione contributiva Ape	19
Attestazione energetica	12
Collaboratori familiari	19
Condividenti	13
Consulenti del lavoro	19
Conti di regioni ed enti locali	19
Cumulo gratuito	19
Diritto reale	13
Divisione	13
Elenco clienti e fornitori	14
F24	14
Gestione separata	19
Guardia di finanza	14
Inail	19
Mediazione	14
Misure compensative	19
Periodi contributivi	19
Questionari	14
Rimborsi dell'addizionale comunale Irpef	12
Sospensione feriale	14
Spesometro	14
Versamenti al 20 agosto	14

# MASTER BREVE DIDACTICA

7 MEZZE GIORNATE + 7 FOCUS VIDEO

ALESSANDRIA | BERGAMO\* | BOLOGNA | BOLZANO\*\*  
 BUSTO ARSIZIO | CAGLIARI | CATANIA | FIRENZE | GENOVA | JESI  
 MACERATA | MILANO | MODENA | OLBIA | PADOVA | PALMANOVA  
 PESARO | PISA | PORTOGUARO | ROMA | SASSARI | TORINO  
 TREVISO | VERONA | VOGHERA | ZANÈ/BASSANO

\* Sede riservata iscritti Odcec di Bergamo \*\* In collaborazione con KOINÉ



	1° INCONTRO Ottobre 2013	2° INCONTRO Novembre 2013	3° INCONTRO Dicembre 2013	4° INCONTRO Gennaio 2014	5° INCONTRO Febbraio 2014	6° INCONTRO Marzo 2014	7° INCONTRO Aprile 2014
<b>Modulo in Aula</b>	<b>LE NOVITÀ TRIBUTARIE DEI DECRETI "ESTIVI"</b> Le misure per il rilancio dell'economia: le agevolazioni per gli investimenti La riforma della fiscalità immobiliare e la revisione dell'IMU Il decreto sulle semplificazioni: mappatura degli adempimenti abrogati	<b>LE NOVITÀ SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</b> Il nuovo redditometro: prima applicazione e possibili difese del contribuente La comunicazione al fisco dei saldi dei rapporti bancari e postali La riforma della riscossione: nuovi strumenti per la riscossione coattiva e azioni di tutela	<b>GLI ADEMPIMENTI E LE RESPONSABILITÀ DEL COMMERCIALISTA</b> Gli adempimenti in tema di antiriciclaggio Le dichiarazioni telematiche Il vieto di conformità e le asseverazioni Le sanzioni amministrative e disciplinari	<b>I DECRETI DI FINE ANNO E LE NOVITÀ FISCALI 2014</b> La legge di stabilità 2014 La riforma del sistema tributario Novità di prassi e ultimi orientamenti di giurisprudenza	<b>LE NOVITÀ IVA 2014</b> La dichiarazione IVA: analisi delle novità dei modelli dichiarativi e soluzioni ai casi più frequenti Le modifiche della legge comunitaria: detrazione dell'imposta e trattamento delle operazioni con l'estero	<b>IL BILANCIO 2014</b> La redazione del bilancio 2014 Regole per il passaggio dal reddito civile al reddito fiscale	<b>UNICO 2014</b> Le novità delle dichiarazioni 2014 per le società Impatto in UNICO delle novità tributarie 2014 e loro applicazione
<b>Modulo On-line</b>	<b>FOCUS VIDEO</b> Ottobre 2013 LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: REQUISITI PER LA COSTITUZIONE E TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE	<b>FOCUS VIDEO</b> Novembre 2013 LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	<b>FOCUS VIDEO</b> Dicembre 2013 GLI ADEMPIMENTI PER LA PRIVACY NELLO STUDIO PROFESSIONALE	<b>FOCUS VIDEO</b> Gennaio 2014 LE IMPLICAZIONI FISCALI DELLA CRISI D'IMPRESA	<b>FOCUS VIDEO</b> Febbraio 2014 IL TRATTAMENTO IVA DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI: I RISARCIMENTI DEI DANNI E LE NOTE DI VARIAZIONE	<b>FOCUS VIDEO</b> Marzo 2014 LA MAPPATURA DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI	<b>FOCUS VIDEO</b> Aprile 2014 LE PROCEDURE DICHIARATIVE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Per informazioni su programma, quote e accreditamenti, contattare il Servizio Clienti al numero 045 2080808 o consultare il sito internet www.didacticaprofessionisti.it

ATTRIBUISCE 28 CFP

COMITATO SCIENTIFICO

- Luca Miele**  
Professore di Diritto Tributario presso SSEF "Ezio Vanoni"
- Carlo Nocera**  
Docente di Diritto Tributario presso SSEF "Ezio Vanoni"
- Paolo Parisi**  
Professore di Diritto Tributario presso SSEF "Ezio Vanoni"
- Piero Pisoni**  
Professore di Bilancio di Esercizio e Consolidato Università di Torino
- Roberto Protani**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale
- Gian Paolo Ranocchi**  
Pubblicista  
Ragioniere Commercialista
- Norberto Villa**  
Pubblicista  
Consulente d'Azienda